

Codice DB1906

D.D. 22 aprile 2014, n. 130

Proroga onerosa semestrale dei progetti "Piemonte in rete contro la tratta 5.13" e "Piemonte in rete contro la tratta 5.18". Ripartizione e assegnazione delle risorse complessive, statali e regionali, pari a 388.625,87 a favore dei soggetti attuatori e Approvazione modelli di convenzione.

Richiamata integralmente la determinazione dirigenziale n. 272 del 10/12/2013 avente ad oggetto l'adesione alle proroghe onerose dei progetti "Piemonte in rete contro la tratta 5.13" e "Piemonte in rete contro la tratta 5.18" e l'impegno di una quota di risorse da utilizzarsi a copertura del cofinanziamento regionale nella misura massima di €124.032,10 (cap. n. 179684/13 - ass.100667);

richiamata la determinazione dirigenziale n. 76 del 26 marzo 2014 di accertamento e impegno della quota di co-finanziamento statale pari a Euro 362.905,84;

dato atto che con nota n. 10976 del 27/11/2013 il Dipartimento per le Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.P.O.) comunica che l'ammontare delle proroghe onerose sono stabiliti nel seguente modo : per "Piemonte in rete contro la tratta 5.18" € 266.445,15, di cui € 186.511,60 (pari al 70% della spesa) a carico del D.P.O. ed € 79.933,55 (pari al restante 30%) a carico della Regione e altri partner di progetto e che per "Piemonte in rete contro la tratta 5.13" è di € 220.492,80, di cui € 176.394,24 (pari al 80% del totale della spesa) a carico del D.P.O. ed € 44.098,56 (pari al restante 20%) a carico della Regione e altri partner e di progetto;

dato atto che gli Enti locali e gli EE.GG. già coinvolti nei progetti conclusi a dicembre 2013 hanno rinnovato la propria disponibilità a cofinanziare, in termini di liquidità e valorizzazioni, per una somma pari ad € 113.086,66 come da documentazione agli atti di questa Direzione;

considerato che a fronte suddetto cofinanziamento rimane a carico della Regione Piemonte una quota pari ad € 10.945,45;

valutato che ai fini della realizzazione del progetto sono necessari risorse aggiuntive per una somma pari a € 14.774,58;

dato atto che la somma complessiva di € 25.720,03 trova copertura nel seguente modo:

- € 10.000,00 su impegno delegato n. 2397/12 del settore Polizia locale e Politiche per la Sicurezza – Direzione Affari Istituzionale ed Advocatura, cap. 151120 UPB DB 05061;
- € 3.084,75 impegnati con la D.D. n. 281 del 15/11/2012 sul cap. 179629/12 ass. 100591
- € 12.635,28 impegnati con la citata D.D. n. 272 cap. n. 179684/13 (Ass. 100667) del bilancio regionale 2013;

- Stabilito che, a seguito delle risorse regionali aggiuntive, il costo complessivo del progetto "Piemonte in rete contro la tratta 5.18", è pari a € 273.765,15 articolato nelle seguenti voci di finanziamento:

- € 186.511,60 quota di finanziamento statale assegnata dal D.P.O.,
- € 79.090,65 in termini di liquidità e valorizzazioni di attività degli altri enti partner;
- € 8.162,90 quota regionale;

e che il costo complessivo di “Piemonte in rete contro la tratta 5.13 è pari a € 227.947,38 quanto articolato nelle seguenti voci di finanziamento:

- € 176.394,24 quota di cofinanziamento statale assegnata dal D.P.O.,
- € 33.996,01 in termini di liquidità e valorizzazioni di attività degli altri enti partner del progetto;
- € 17.557,14 quota di regionale;

definito che i soggetti beneficiari delle risorse complessivamente stanziare per la realizzazione della proroga di tali progetti sono quelli di seguito elencati:

Provincia di Novara, Comune di Torino, Comune di Bra, Consorzio CISSACA di Alessandria, Associazione Gruppo Abele, Associazione Tampep, Associazione Piam, Associazione Papa Giovanni XXIII, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Consorzio Castelletto Ticino, Ciss Borgomanero;

si rende necessario ripartire e assegnare, tra i partner dei progetti il totale delle quote di finanziamento statale e regionale pari a € 193.951,37 per “Piemonte in rete contro la tratta 5.13” e € 194.674,50 per “Piemonte in rete contro la tratta 5.18 secondo il dettaglio di cui all’All. 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

rammentato che, tra gli enti attuatori vi sono quattro soggetti privati, ossia le Associazioni Comunità Papa Giovanni XXIII, Gruppo Abele Onlus, PIAM Onlus e Tampep Onlus con i quali è necessario sottoscrivere apposite convenzioni per la gestione delle attività di propria competenza nell’ambito dei progetti “Piemonte in rete contro la tratta 5.13” e “Piemonte in rete contro la tratta 5.18” si rende necessario approvare i modelli di convenzione di cui agli allegati nn. 1CPG/13; 1CPG/18; 2GA/13; 2GA/18; 3P/13; 3P/18; 4T/13 e 4T/18, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs n. 286 del 25/07/98;

visto il D.P.R. n. 179 del 14/09/2011

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;

Visto l’articolo 7 della legge regionale n. 7 dell’11/04/2001;

Visti gli articoli 14 e 15 del Regolamento regionale n. 18/R del 5/12/2001;

Vista la legge regionale n. 1 del 5/02/2014;

Vista la legge regionale n. 2 del 5/02/2014;

Vista la D.G.R. n.1-7056 del 28/01/2014;

Vista la D.G.R. n. 1-7079 del 10/02/2014;

Vista la D.G.R. n. 1-7080 del 10/02/2014

Vista la nota n. 1170 del 14/02/2014 di assegnazione ai Dirigenti Responsabili di Settore della gestione delle risorse esercizio finanziario 2014;

determina

- di prendere atto che il D.P.O. con nota n. 10976 del 27/11/2013 ha definito le proroghe onerose per il periodo 22/12/2013 e il 21/06/2014, nel seguente modo: “Piemonte in rete contro la tratta

5.18”, costo complessivo pari ad € 273.765,15 di cui € 186.511,60 a carico del D.P.O. ed € 79.933,55 a carico della Regione e altri partner di progetto. “Piemonte in rete contro la tratta 5.13” è di € 220.492,80, di cui € 176.394,24 a carico del D.P.O. ed € 44.098,56 a carico della Regione e altri partner e di progetto;

- di definire quale quota di cofinanziamento obbligatorio a carico della Regione Piemonte la quota di € 10.945,45;

- di stabilire che sono necessarie risorse regionali aggiuntive per una somma pari a € 14.774,58 ai fini della realizzazione del progetto

- di fissare, a seguito delle risorse aggiuntive, il costo complessivo del progetto “Piemonte in rete contro la tratta 5.18”, a € 273.765,15 articolato nelle seguenti voci di finanziamento:

- € 186.511,60 quota di finanziamento statale assegnata dal D.P.O.,
- € 79.090,65 in termini di liquidità e valorizzazioni di attività degli altri enti partner;
- € 8.162,90 quota regionale;

e il costo complessivo di “Piemonte in rete contro la tratta 5.13” è pari a € 227.947,38 articolato nelle seguenti voci di finanziamento:

- € 176.394,24 quota di cofinanziamento statale assegnata dal D.P.O.,
- € 33.996,01 in termini di liquidità e valorizzazioni di attività degli altri enti partner del progetto;
- € 17.557,14 a valere sulla quota di cofinanziamento regionale ,

- di ripartire e assegnare, tra i partner dei progetti “Piemonte in rete contro la tratta 5.13” e “Piemonte in rete contro la tratta 5.18”, il totale delle quote di finanziamento statale e regionale, rispettivamente pari a € 193.951,37 ed € 194.674,50 secondo il dettaglio di cui all’All. 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di approvare la sottoscrizione di apposite convenzioni tra la Regione Piemonte e le Associazioni Comunità Papa Giovanni XXIII, Gruppo Abele Onlus, PIAM Onlus e Tampep Onlus per la gestione delle attività di propria competenza, come da allegati nn. 1CPG/13; 1CPG/18; 2GA/13; 2GA/18; 3P/13; 3P/18; 4T/13 e 4T/18, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

- di demandare a successivi provvedimenti tutti gli ulteriori adempimenti necessari per la realizzazione del progetto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Patrizia Camandona

Allegato

Allegato n. 1

Beneficiari "Piemonte in rete contro la tratta 5.13"	Partita IVA / Cod. Fisc.	Quota DPO (art. 13 l. 228/2003)	Quota cofinanz. Regionale	Totale
Prov NO	01059850030 – 80026850034	24.033,97	-	24.033,97
Co TO	00514490010 – 00514490010	17.380,35	7.179,85	24.560,20
Co BRA	00493130041 – 82000150043	19.094,55	1.150,00	20.244,55
CISSACA	01740340060 – 01740340060	3.949,68	-	3.949,68
Ass. GRUPPO ABELE	02119660013 – 80089730016	38.026,49	1.000,00	39.026,49
Ass. TAMPEP	97615240013	23.204,50	150,00	23.354,50
Ass. PIAM	92040930056	27.563,03	134,58	27.697,61
Ass. PAPA GIOVANNI XXIII	01433850409 – 00310810221	23.141,67	7.442,70	30.584,37
Prov. VCO	93009110037	-	500,00	500,00
Totale		176.394,24	17.557,13	€193.951,37

Beneficiari "Piemonte in rete contro la tratta 5. 18"	Partita IVA / Cod. Fisc.	Quota DPO (art. 18 T.U. Immigraz.)	Quota cofinanz. regionale	
Prov NO	01059850030 - 80026850034	31.932,56	-	31.932,56
Co TO	00514490010 - 00514490010	57.528,15	-	57.528,15
Co BRA	00493130041 - 82000150043	19.318,30	-	19.318,30
CISSACA	01740340060 - 01740340060	7.763,94	-	7.763,94
Ass. GRUPPO ABELE	02119660013 - 80089730016	18.670,84	-	18.670,84
Ass. TAMPEP	97615240013	15.914,66	542,90	16.457,56
Ass. PIAM	92040930056	20.518,25	-	20.518,25
Ass. PAPA GIOVANNI XXIII	01433850409 - 00310810221	14.864,90	7.320,00	22.184,90
Consorzio Castelletto Sopra Ticino	94050080038	-	200,00	200,00
CISSBorgomanero	91006010036	-	100,00	100,00
Totale		186.511,60	8.162,90	€194.674,50

CONVENZIONE

per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e di grave sfruttamento nell'ambito dei programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 Legge 228/2003.

Avviso 7/2012 del Dipartimento per le Pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri

Nota 11020 del 27/12/2013 Proroga degli atti di concessione stipulati per la realizzazione di programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 Legge 228/2003 nell'ambito del Bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento

TRA

la **Regione Piemonte** rappresentata dal Direttore regionale della Direzione Politiche Sociali e politiche per la famiglia, dott. ssa Raffaella Vitale, (omissis) domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale di Piazza Castello 165 a Torino.

E

l'ente attuatore privato Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII" Onlus rappresentata dal legale rappresentante Giovanni Ramonda (omissis) e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede di Via Mameli 1 a Rimini.

VISTI

- l'art. 18 del D.Lgs. n. 286 del 25/07/1998 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", che prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per protezione sociale per le persone straniere vittime di violenza e sfruttamento e la realizzazione di programmi di assistenza e integrazione sociale;
- gli artt. 25 (Programmi di assistenza ed integrazione sociale), 26 (Convenzioni con soggetti privati), 27 (Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale), 52 (Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati), 53 (Condizioni per l'iscrizione nel Registro) e 54 (Iscrizione nel Registro) del D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", in particolare per la realizzazione delle misure previste all'art. 18 del D.Lgs. 286/98;
- la legge n. 228 del 11/08/2003 "Misure contro la tratta di persone", che agli artt. 1 e 2 prevede, rispettivamente, la modifica all'art. 600 c.p.: reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e la modifica dell'art. 601 c.p.: reato di tratta di persone, istituendo, all'art.13, uno speciale programma di assistenza a favore delle vittime di tali reati;
- il D.P.R. n. 237 del 19/09/2005 "Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L. 228/2003 recante misure contro la tratta di persone";
- la nota n. 11020 del 27/11/2013, con cui il D.P.O. ha comunicato la proroga degli atti di concessione stipulati per la realizzazione di programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 Legge 228/2003 nell'ambito del Bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento assegnando alla Regione Piemonte l'importo di € 176.394,24 per la sua realizzazione;

la determinazione dirigenziale n. 272 del 12/12/2013 avente ad oggetto l'adesione alle proroghe onerose dei progetti "Piemonte in rete contro la tratta 5.13 e 5.18" e l'impegno di una quota di risorse da utilizzarsi a copertura del cofinanziamento regionale nella misura massima di € 124.032,10;

PREMESSO CHE

- l'ente attuatore privato Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII" (nel seguito: Associazione) è iscritto nella Seconda Sezione (ex Terza Sezione) del Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D. Lgs. 286/1998 e s.m.i. e dell'art. 52 del D.P.R. 394/1999, con il numero di iscrizione C/3/2000/RN
- l'Associazione opera dall'anno 2000 nella realizzazione di interventi sociali in materia di prostituzione e fenomeni di marginalità collegate, in materia di tratta di esseri umani a scopo sessuale e in altre forme e contesti e che ha avuto, tra gli altri, la titolarità o la gestione di diversi progetti a valere sulle risorse assegnate dal Dipartimento per le Pari Opportunità per l'attuazione di programmi di emersione e prima assistenza ex art.13 della L. n. 228/2003; in particolare gli Avvisi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
- l'Associazione ha dimostrato capacità di intervento nell'ambito dell'integrazione sociale delle vittime della tratta, predisponendo e gestendo azioni organiche che hanno garantito un significativo impatto sul territorio, e che tali interventi hanno trovato applicazione a partire dal 1995 e sono tuttora in atto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

La presente convenzione definisce i rapporti tra la Regione Piemonte e l'Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII" per quanto attiene alla realizzazione di una porzione di attività del progetto "Piemonte in rete contro la tratta 5.13".

La Regione affida all'Associazione, che accetta le condizioni di seguito enunciate, l'attuazione delle seguenti azioni progettuali:

- gestire l'unità mobile (unità di strada),
- svolgere attività mirate all'emersione di forme di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo,
- gestire lo sportello di accoglienza,
- svolgere attività di pronta accoglienza,
- fornire consulenza e assistenza sanitaria,
- fornire consulenza psicologica,
- fornire consulenza e assistenza legale,
- svolgere attività di sensibilizzazione e comunicazione rivolte a target specifici,
- collaborare nelle attività di coordinamento e monitoraggio,
- assicurare l'assistenza tecnica del progetto e il supporto contabile-amministrativo.

L'Associazione svilupperà le attività sul territorio delle province di Cuneo e Biella.

Art. 2 (Validità e decorrenza della convenzione)

La presente convenzione ha validità pari al periodo della proroga del progetto che dovrà svilupparsi e concludersi entro i 6 mesi successivi al 22 dicembre 2013., data di prosecuzione delle attività, nota del D.P.O. n. 11020 del 27/11/2013.

Art. 3
(Adempimenti a carico dell'Associazione)

E' fatto obbligo all'Associazione di:

- sviluppare le azioni progettuali ad essa afferenti sul territorio delle province di Cuneo e Biella;
- impiegare personale qualificato;
- rendicontare gli impegni e le spese sostenute secondo le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;
- presentare una relazione sullo stato di avanzamento delle attività progettuali e una relazione finale secondo le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;
- compilare tutta la documentazione necessaria per il monitoraggio delle attività secondo gli schemi e con le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;
- partecipare alle riunioni di coordinamento e monitoraggio del progetto (tavoli di lavoro regionale, tematici e territoriali);
- collaborare con tutti gli enti e le organizzazioni partner del progetto "Piemonte in rete contro la tratta 5.13" per garantire il buon esito dell'intervento nel suo complesso;
- collaborare con tutti gli enti pubblici, le istituzioni e le organizzazioni private che rappresentano la rete del progetto;
- assicurare l'assistenza tecnica del progetto e il supporto contabile-amministrativo.

Art. 4
(Sedi operative)

Per la realizzazione delle attività previste dal progetto, l'Associazione utilizzerà i locali propri o messi a disposizione dagli enti e organizzazioni coinvolti nell'iniziativa.

Art. 5
(Erogazione del finanziamento e controlli)

Il costo complessivo per la realizzazione delle azioni progettuali di cui all'art. 1 ammonta a € 30.584,37 di cui € 23.141,67 quale finanziamento statale ed € 7.442,70 quale finanziamento regionale.

La somma di € 23.141,67 sarà erogata, subordinatamente all'effettivo accredito della quota di finanziamento statale, da parte del DPO.

Non verranno considerate le spese relative a variazioni del progetto non previamente autorizzate.

La Regione Piemonte si riserva la possibilità di revocare o ridurre il contributo assegnato qualora l'attività non si realizzi in conformità con quanto previsto, ovvero vengano accertate, in sede di verifica, irregolarità nella contabilizzazione delle spese.

Art. 6
(Norme finali)

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia.

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell'allegato B del D.P.R. 642/1972 - punto 27-bis "Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".

Art. 7
(Controversie)

Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente convenzione che non potessero essere definite in via amministrativa, le parti riconoscono come Foro competente quello di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.
Torino, li

Per la Regione Piemonte

Per l'Associazione

CONVENZIONE

per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento nell'ambito dei programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 D.Lgs. 286/1998.

Avviso 13/2012 del Dipartimento per le Pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri

Nota 10976 del 27/12/2013 Proroga degli atti di concessione stipulati per la realizzazione di programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 d.lgs 286/1998 nell'ambito del Bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento

TRA

la **Regione Piemonte** rappresentata dal Direttore regionale della Direzione Politiche Sociali e politiche per la famiglia, dott. ssa Raffaella Vitale, (omissis) e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale di Piazza Castello 165 a Torino.

E

l'**ente attuatore privato Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII" Onlus** rappresentata dal legale rappresentante Giovanni Ramonda (omissis) e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede di Via Mameli 1 a Rimini.

VISTI

- l'art. 18 del D. Lgs. n. 286 del 25/07/1998 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", che prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per protezione sociale per le persone straniere vittime di violenza e sfruttamento e la realizzazione di programmi di assistenza e integrazione sociale;
- gli artt. 25 (Programmi di assistenza ed integrazione sociale), 26 (Convenzioni con soggetti privati), 27 (Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale), 52 (Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati), 53 (Condizioni per l'iscrizione nel Registro) e 54 (Iscrizione nel Registro) del D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", in particolare per la realizzazione delle misure previste all'art. 18 del D.Lgs. 286/98;
- la legge n. 228 del 11/08/2003 "Misure contro la tratta di persone", che agli artt. 1 e 2 prevede, rispettivamente, la modifica all'art. 600 c.p.: reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e la modifica dell'art. 601 c.p.: reato di tratta di persone, istituendo, all'art.13, uno speciale programma di assistenza a favore delle vittime di tali reati;
- il D.P.R. n. 237 del 19/09/2005 "Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L. 228/2003 recante misure contro la tratta di persone";
- la nota n. 10976 del 27/11/2013, con cui il D.P.O. a comunicato la proroga degli atti di concessione stipulati per la realizzazione di programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 d.lgs 286/1998 nell'ambito del Bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento assegnando alla Regione Piemonte l'importo di € 186.511,60 per la sua realizzazione;

- la determinazione dirigenziale n. 272 del 12/12/2013 avente ad oggetto l'adesione alle proroghe onerose dei progetti "Piemonte in rete contro la tratta 5.13 e 5.18" e l'impegno di una quota di risorse da utilizzarsi a copertura del cofinanziamento regionale nella misura massima di € 124.032,10

PREMESSO CHE

- l'ente attuatore privato Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII" (nel seguito: Associazione) è iscritto nella Seconda Sezione (ex Terza Sezione) del Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 286/1998 e s.m.i. e dell'art. 52 del D.P.R. 394/1999, con il numero di iscrizione C/3/2000/RN.
- l'Associazione opera dall'anno 2000 alla realizzazione di interventi sociali in materia di prostituzione e fenomeni di marginalità collegate, in materia di tratta di esseri umani a scopo sessuale e in altre forme e contesti e che ha avuto, tra gli altri, la titolarità o la gestione di diversi progetti a valere sulle risorse assegnate dal Dipartimento per le Pari Opportunità per l'attuazione di programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 del D.Lgs. n.286/98; in particolare gli Avvisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e - nell'ambito dell'iniziativa regionale "Piemonte in rete contro la tratta" - gli Avvisi 9/08, 10/09, 11/10 e 12/11;
- l'Associazione ha dimostrato capacità di intervento nell'ambito dell'integrazione sociale delle vittime della tratta, predisponendo e gestendo azioni organiche che hanno garantito un significativo impatto sul territorio, e che tali interventi hanno trovato applicazione a partire dal 1995 e sono tuttora in atto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

La presente convenzione definisce i rapporti tra la Regione Piemonte e l'Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII" per quanto attiene alla realizzazione di una porzione di attività del progetto "Piemonte in rete contro la tratta 5.18" formalmente approvato e finanziato, nella sua versione rimodulata, con Atto di concessione del finanziamento, prot. n. 1625 P-4.25.4 del 22/02/2013, del D.P.O.

La Regione affida all'Associazione, che accetta le condizioni di seguito enunciate, l'attuazione delle seguenti azioni progettuali:

- svolgere attività di accoglienza residenziale protetta,
- fornire assistenza sanitaria,
- fornire consulenza psicologica,
- fornire consulenza legale,
- assicurare l'attivazione del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all'art. 18 T.U. Immigrazione,
- svolgere attività di alfabetizzazione e orientamento alla formazione professionale,
- favorire l'inserimento lavorativo ,
- favorire l'inserimento sociale,
- svolgere attività di sensibilizzazione e comunicazione rivolte a target specifici,
- collaborare nelle attività di coordinamento e monitoraggio,
- assicurare l'assistenza tecnica del progetto e il supporto contabile-amministrativo.

L'Associazione svilupperà le attività sul territorio delle province di Cuneo e Biella.

Art. 2

(Validità e decorrenza della convenzione)

La presente convenzione ha validità pari al periodo della proroga del progetto che dovrà svilupparsi e concludersi entro i 6 mesi successivi al 22 dicembre 2013., data di prosecuzione delle attività, nota del D.P.O. n. 10976 del 27/11/2013.

Art. 3

(Adempimenti a carico dell'Associazione)

E' fatto obbligo all'Associazione di:

- sviluppare le azioni progettuali ad essa afferenti sul territorio della provincia di Cuneo e Biella;
- impiegare personale qualificato;
- rendicontare gli impegni e le spese sostenute secondo le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;
- presentare una relazione sullo stato di avanzamento delle attività progettuali e una relazione finale secondo le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;
- compilare tutta la documentazione necessaria per il monitoraggio delle attività secondo gli schemi e con le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;
- partecipare alle riunioni di coordinamento e monitoraggio del progetto (tavoli di lavoro regionale, tematici e territoriali);
- collaborare con tutti gli enti e le organizzazioni partner del progetto "Piemonte in rete contro la tratta 5.13" per garantire il buon esito dell'intervento nel suo complesso;
- collaborare con tutti gli enti pubblici, le istituzioni e le organizzazioni private che rappresentano la rete del progetto,
- assicurare l'assistenza tecnica del progetto e il supporto contabile-amministrativo.

Art. 4

(Sedi operative)

Per la realizzazione delle attività previste dal progetto, l'Associazione utilizzerà i locali propri o messi a disposizione dagli enti e organizzazioni coinvolti nell'iniziativa.

Art. 5

(Erogazione del finanziamento e controlli)

Il costo complessivo per la realizzazione delle azioni progettuali di cui all'art. 1 ammonta a € 22.684,90 di cui € 14.864,90 quale finanziamento statale, € 7.320,00 quale cofinanziamento regionale ed € 500,00 quale cofinanziamento reso disponibile da altri enti.

La somma di € 14.864,90 sarà erogata, subordinatamente all'effettivo accredito della quota di finanziamento statale, da parte del DPO.

Non verranno considerate le spese relative a variazioni del progetto non previamente autorizzate.

La Regione Piemonte si riserva la possibilità di revocare o ridurre il contributo assegnato qualora l'attività non si realizzi in conformità con quanto previsto, ovvero vengano accertate, in sede di verifica, irregolarità nella contabilizzazione delle spese.

Art. 6
(Norme finali)

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia.

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell'allegato B del D.P.R. 642/1972 - punto 27-bis "Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".

Art. 7
(Controversie)

Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente convenzione che non potessero essere definite in via amministrativa, le parti riconoscono come Foro competente quello di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.
Torino, li

Per la Regione Piemonte

Per l'Associazione

CONVENZIONE

per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e di grave sfruttamento nell'ambito dei programmi di emersione e prima assistenza ex art.13 Legge 228/2003.

Avviso 7/2012 del Dipartimento per le Pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri

Nota 11020 del 27/12/2013 Proroga degli atti di concessione stipulati per la realizzazione di programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 Legge 228/2003 nell'ambito del Bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento

TRA

la **Regione Piemonte** rappresentata dal Direttore regionale della Direzione Politiche Sociali e politiche per la famiglia, dott. ssa Raffaella Vitale, (omissis) e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale di Piazza Castello 165 a Torino.

E

l'**ente attuatore privato Associazione Gruppo Abele Onlus** rappresentata dal Legale Rappresentante Maria Beatrice Scolfaro (omissis) e domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede di Corso Trapani n. 95 a Torino.

VISTI

- l'art. 18 del D.Lgs. n. 286 del 25/07/1998 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", che prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per protezione sociale per le persone straniere vittime di violenza e sfruttamento e la realizzazione di programmi di assistenza e integrazione sociale;
- gli artt. 25 (Programmi di assistenza ed integrazione sociale), 26 (Convenzioni con soggetti privati), 27 (Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale), 52 (Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati), 53 (Condizioni per l'iscrizione nel Registro) e 54 (Iscrizione nel Registro) del D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", in particolare per la realizzazione delle misure previste all'art. 18 del D.Lgs. 286/98;
- la legge n. 228 del 11/08/2003 "Misure contro la tratta di persone", che agli artt. 1 e 2 prevede, rispettivamente, la modifica all'art. 600 c.p.: reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e la modifica dell'art. 601 c.p.: reato di tratta di persone, istituendo, all'art.13, uno speciale programma di assistenza a favore delle vittime di tali reati;
- il D.P.R. n. 237 del 19/09/2005 "Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L. 228/2003 recante misure contro la tratta di persone";
- la nota n. 11020 del 27/11/2013, con cui il D.P.O. ha comunicato la proroga degli atti di concessione stipulati per la realizzazione di programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 Legge 228/2003 nell'ambito del Bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento assegnando alla Regione Piemonte l'importo di € 176.394,24 per la sua realizzazione;

- la determinazione dirigenziale n. 272 del 12/12/2013 avente ad oggetto l'adesione alle proroghe onerose dei progetti "Piemonte in rete contro la tratta 5.13 e 5.18" e l'impegno di una quota di risorse da utilizzarsi a copertura del cofinanziamento regionale nella misura massima di € 124.032,10;

PREMESSO CHE

- l'ente attuatore privato Associazione Gruppo Abele Onlus (nel seguito Associazione) è iscritto nella Seconda Sezione (ex Terza Sezione) del Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 286/1998 e s.m.i. e dell'art. 52 del D.P.R. 394/1999, con il numero di iscrizione C/025/2000/TO;
- l'Associazione opera dall'anno 2000 nella realizzazione di interventi sociali in materia di prostituzione e fenomeni di marginalità collegate, in materia di tratta di esseri umani a scopo sessuale e in altre forme e contesti e che ha avuto, tra gli altri, la titolarità o la gestione di diversi progetti a valere sulle risorse assegnate dal Dipartimento per le Pari Opportunità per l'attuazione di programmi di emersione e prima assistenza ex art.13 della L. n. 228/2003, in particolare gli Avvisi 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
- l'Associazione ha dimostrato capacità di intervento nell'ambito dell'integrazione sociale delle vittime della tratta, predisponendo e gestendo azioni organiche che hanno garantito un significativo impatto sul territorio, e che tali interventi hanno trovato applicazione a partire dal 2000 e sono tuttora in atto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

La presente convenzione definisce i rapporti tra la Regione Piemonte e l'Associazione Gruppo Abele Onlus per quanto attiene alla realizzazione di una porzione di attività del progetto "Piemonte in rete contro la tratta 5.13".

La Regione affida all'Associazione, che accetta le condizioni di seguito enunciate, l'attuazione delle seguenti azioni progettuali:

- gestire l'unità mobile (unità di strada),
- svolgere attività mirate all'emersione di forme di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo,
- gestire lo sportello di accoglienza e garantire il raccordo strutturato con la postazione centrale del Numero verde antitrattra,
- svolgere attività di pronta accoglienza,
- fornire assistenza sanitaria,
- fornire consulenza psicologica,
- fornire consulenza legale,
- svolgere attività di sensibilizzazione e comunicazione rivolte alle vittime di tratta,
- collaborare nelle attività di coordinamento e monitoraggio

L'Associazione svilupperà le attività sul territorio della provincia di Torino.

Art. 2 (Validità e decorrenza della convenzione)

La presente convenzione ha validità pari al periodo della proroga del progetto che dovrà svilupparsi e concludersi entro i 6 mesi successivi al 22 dicembre 2013., data di prosecuzione delle attività, nota del D.P.O. n. **11020 del 27/11/2013**.

Art. 3
(Adempimenti a carico dell'Associazione)

E' fatto obbligo all'Associazione di:

- sviluppare le azioni progettuali ad essa afferenti sul territorio della provincia di Torino;
- impiegare personale qualificato;
- rendicontare gli impegni e le spese sostenute secondo le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;
- presentare una relazione sullo stato di avanzamento delle attività progettuali e una relazione finale secondo le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;
- compilare tutta la documentazione necessaria per il monitoraggio delle attività secondo gli schemi e con le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;
- partecipare alle riunioni di coordinamento e monitoraggio del progetto (tavoli di lavoro: regionale, tematici e territoriali);
- collaborare con tutti gli enti e le organizzazioni partner del progetto "Piemonte in rete contro la tratta 5.13" per garantire il buon esito dell'intervento nel suo complesso;
- collaborare con tutti gli enti pubblici, le istituzioni e le organizzazioni private che rappresentano la rete del progetto.

Art. 4
(Sedi operative)

Per la realizzazione delle attività previste dal progetto, l'Associazione utilizzerà i locali propri o messi a disposizione dagli enti e organizzazioni coinvolti nell'iniziativa.

Art. 5
(Erogazione del finanziamento e controlli)

Il costo complessivo per la realizzazione delle azioni progettuali di cui all'art. 1 ammonta a € 40.026,49 cui € 38.026,49 quale finanziamento statale ed € 1.000,00 quale cofinanziamento regionale ed € 1.000,00 reso disponibile da altri enti partner.

La somma di € 38.026,49, sarà erogata, subordinatamente all'effettivo accredito della quota di finanziamento statale, da parte del DPO.

Non verranno considerate le spese relative a variazioni del progetto non previamente autorizzate.

La Regione Piemonte si riserva la possibilità di revocare o ridurre il contributo assegnato qualora l'attività non si realizzi in conformità con quanto previsto, ovvero vengano accertate, in sede di verifica, irregolarità nella contabilizzazione delle spese.

Art. 6
(Norme finali)

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia.

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell'allegato B del D.P.R. 642/1972 - punto 27-bis "Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".

Art. 7
(Controversie)

Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente convenzione che non potessero essere definite in via amministrativa, le parti riconoscono come Foro competente quello di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

Per la Regione Piemonte

Per l'Associazione

CONVENZIONE

per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento nell'ambito dei programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 D.Lgs. 286/1998.

Avviso 13/2013 del Dipartimento per le Pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri

Nota 10976 del 27/12/2013 Proroga degli atti di concessione stipulati per la realizzazione di programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 d.lgs 286/1998 nell'ambito del Bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento

TRA

la **Regione Piemonte** rappresentata dal Direttore regionale della Direzione Politiche Sociali e politiche per la famiglia, dott. ssa Raffaella Vitale, (omissis) e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale di Piazza Castello 165 a Torino.

E

l'**ente attuatore privato Associazione Gruppo Abele Onlus** rappresentata dal Legale Rappresentante Maria Beatrice Scolfaro (omissis) e domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede di Corso Trapani n. 95 a Torino.

VISTI

- l'art. 18 del D.Lgs. n. 286 del 25/07/1998 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", che prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per protezione sociale per le persone straniere vittime di violenza e sfruttamento e la realizzazione di programmi di assistenza e integrazione sociale;
- gli artt. 25 (Programmi di assistenza ed integrazione sociale), 26 (Convenzioni con soggetti privati), 27 (Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale), 52 (Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati), 53 (Condizioni per l'iscrizione nel Registro) e 54 (Iscrizione nel Registro) del D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", in particolare per la realizzazione delle misure previste all'art. 18 del D.Lgs. 286/98;
- la legge n. 228 del 11/08/2003 "Misure contro la tratta di persone", che agli artt. 1 e 2 prevede, rispettivamente, la modifica all'art. 600 c.p.: reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e la modifica dell'art. 601 c.p.: reato di tratta di persone, istituendo, all'art.13, uno speciale programma di assistenza a favore delle vittime di tali reati;
- il D.P.R. n. 237 del 19/09/2005 "Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L. 228/2003 recante misure contro la tratta di persone";
- la nota n. 10976 del 27/11/2013, con cui il D.P.O. ha comunicato la proroga degli atti di concessione stipulati per la realizzazione di programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 d.lgs 286/1998 nell'ambito del Bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento assegnando alla Regione Piemonte l'importo di € 186.511,60 per la sua realizzazione;

- la determinazione dirigenziale n. 272 del 12/12/2013 avente ad oggetto l'adesione alle proroghe onerose dei progetti "Piemonte in rete contro la tratta 5.13 e 5.18" e l'impegno di una quota di risorse da utilizzarsi a copertura del cofinanziamento regionale nella misura massima di € 124.032,10;

PREMESSO CHE

- l'ente attuatore privato Associazione Gruppo Abele Onlus (nel seguito: Associazione) è iscritto nella Seconda Sezione (ex Terza Sezione) del Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D. Lgs. 286/1998 e s.m.i. e dell'art. 52 del D.P.R. 394/1999, con il numero di iscrizione C/025/2000/TO;
- l'Associazione opera dall'anno 2000 nella realizzazione di interventi sociali in materia di prostituzione e fenomeni di marginalità collegate, in materia di tratta di esseri umani a scopo sessuale e in altre forme e contesti e che ha avuto, tra gli altri, la titolarità o la gestione di diversi progetti a valere sulle risorse assegnate dal Dipartimento per le Pari Opportunità per l'attuazione di programmi di assistenza e integrazione sociale, ex art. 18 del D.Lgs. n.286/98, in particolare: gli Avvisi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e - nell'ambito dell'iniziativa regionale "Piemonte in rete contro la tratta" - gli Avvisi 9/08, 10/09, 11/10 e 12/11;
- l'Associazione ha dimostrato capacità di intervento nell'ambito dell'integrazione sociale delle vittime della tratta, predisponendo e gestendo azioni organiche che hanno garantito un significativo impatto sul territorio, e che tali interventi hanno trovato applicazione a partire dal 2000 e sono tuttora in atto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

La presente convenzione definisce i rapporti tra la Regione Piemonte e l'Associazione Gruppo Abele Onlus per quanto attiene alla realizzazione di una porzione di attività del progetto "Piemonte in rete contro la tratta 5.18" formalmente approvato e finanziato, nella sua versione rimodulata, con Atto di concessione del finanziamento, prot. n. 1625 P-4.25.4 del 22/02/2013, del D.P.O.

La Regione affida all'Associazione, che accetta le condizioni di seguito enunciate, l'attuazione delle seguenti azioni progettuali:

- svolgere attività di accoglienza residenziale protetta,
- mettere a disposizione case di semiautonomia e alloggi di convivenza guidata,
- assicurare percorsi di sostegno non residenziale,
- fornire assistenza sanitaria,
- fornire consulenza psicologica,
- fornire consulenza legale,
- assicurare l'attivazione del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all'art. 18 T.U. Immigrazione,
- svolgere attività di alfabetizzazione e orientamento alla formazione professionale,
- favorire l'inserimento lavorativo,
- favorire l'inserimento sociale,
- svolgere attività di sensibilizzazione e comunicazione rivolte a target specifici,
- collaborare nelle attività di coordinamento e monitoraggio,
- gestire, in accordo con la postazione centrale del Numero verde antitratta, la procedure di messa in rete dei trasferimenti degli/delle utenti da un progetto ad un altro.

L'Associazione svilupperà le attività sul territorio della provincia di Torino.

Art. 2
(Validità e decorrenza della convenzione)

La presente convenzione ha validità pari al periodo della proroga del progetto che dovrà svilupparsi e concludersi entro i 6 mesi successivi al 22 dicembre 2013., data di prosecuzione delle attività, nota del D.P.O. n. 10976 del 27/11/2013.

Art. 3
(Adempimenti a carico dell'Associazione)

E' fatto obbligo all'Associazione di:

- sviluppare le azioni progettuali ad essa afferenti sul territorio della provincia di Torino;
- impiegare personale qualificato;
- rendicontare gli impegni e le spese sostenute secondo le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;
- presentare una relazione sullo stato di avanzamento delle attività progettuali e una relazione finale secondo le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;
- compilare tutta la documentazione necessaria per il monitoraggio delle attività secondo gli schemi e con le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;
- partecipare alle riunioni di coordinamento e monitoraggio del progetto (tavoli di lavoro regionale, tematici e territoriali);
- collaborare con tutti gli enti e le organizzazioni partner del progetto "Piemonte in rete contro la tratta 5.18" per garantire il buon esito dell'intervento nel suo complesso;
- collaborare con tutti gli enti pubblici, le istituzioni e le organizzazioni private che rappresentano la rete del progetto.

Art. 4
(Sedi operative)

Per la realizzazione delle attività previste dal progetto, l'Associazione utilizzerà i locali propri o messi a disposizione dagli enti e organizzazioni coinvolti nell'iniziativa.

Art. 5
(Erogazione del finanziamento e controlli)

Il costo complessivo per la realizzazione delle azioni progettuali di cui all'art. 1 ammonta a € 18.670,84 quale finanziamento statale.

La somma di € 18.670,84 sarà erogata, subordinatamente all'effettivo accredito della quota di finanziamento statale, da parte del DPO.

Non verranno considerate le spese relative a variazioni del progetto non previamente autorizzate.

La Regione Piemonte si riserva la possibilità di revocare o ridurre il contributo assegnato qualora l'attività non si realizzi in conformità con quanto previsto, ovvero vengano accertate, in sede di verifica, irregolarità nella contabilizzazione delle spese.

Art. 6
(Norme finali)

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia.

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell'allegato B del D.P.R. 642/1972 - punto 27-bis "Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se

dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".

Art. 7
(Controversie)

Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente convenzione che non potessero essere definite in via amministrativa, le parti riconoscono come Foro competente quello di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.
Torino, li

Per la Regione Piemonte

Per l'Associazione

CONVENZIONE

per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e di grave sfruttamento nell'ambito dei programmi di emersione e prima assistenza ex art.13 Legge 228/2003.

Avviso 7/2012 del Dipartimento per le Pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri

Nota 11020 del 27/12/2013 Proroga degli atti di concessione stipulati per la realizzazione di programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 Legge 228/2003 nell'ambito del Bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento

TRA

la **Regione Piemonte** rappresentata dal Direttore regionale della Direzione Politiche Sociali e politiche per la famiglia, dott. ssa Raffaella Vitale, (omissis) e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale di Piazza Castello 165 a Torino.

E

l'**ente attuatore privato Associazione PIAM Onlus**, rappresentata dal presidente Alberto Mossino, (omissis) e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede di Via Carducci n. 28 ad Asti.

VISTI

- l'art. 18 del D.Lgs. n. 286 del 25/07/1998 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", che prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per protezione sociale per le persone straniere vittime di violenza e sfruttamento e la realizzazione di programmi di assistenza e integrazione sociale;
- gli artt. 25 (Programmi di assistenza ed integrazione sociale), 26 (Convenzioni con soggetti privati), 27 (Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale), 52 (Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati), 53 (Condizioni per l'iscrizione nel Registro) e 54 (Iscrizione nel Registro) del D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", in particolare per la realizzazione delle misure previste all'art. 18 del D.Lgs. 286/98;
- la legge n. 228 del 11/08/2003 "Misure contro la tratta di persone", che agli artt. 1 e 2 prevede, rispettivamente, la modifica all'art. 600 c.p.: reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e la modifica dell'art. 601 c.p.: reato di tratta di persone, istituendo, all'art.13, uno speciale programma di assistenza a favore delle vittime di tali reati;
- il D.P.R. n. 237 del 19/09/2005 "Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L. 228/2003 recante misure contro la tratta di persone";
- la nota n. 11020 del 27/11/2013, con cui il D.P.O. ha comunicato la proroga degli atti di concessione stipulati per la realizzazione di programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 Legge 228/2003 nell'ambito del Bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento assegnando alla Regione Piemonte l'importo di € 176.394,24 per la sua realizzazione;

- la determinazione dirigenziale n. 272 del 12/12/2013 avente ad oggetto l'adesione alle proroghe onerose dei progetti "Piemonte in rete contro la tratta 5.13 e 5.18" e l'impegno di una quota di risorse da utilizzarsi a copertura del cofinanziamento regionale nella misura massima di € 124.032,10;

PREMESSO CHE

- l'ente attuatore privato Associazione PIAM Onlus (nel seguito Associazione) è iscritto nella Seconda Sezione (ex Terza Sezione) del Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D. Lgs. 286/1998 e s.m.i. e dell'art. 52 del D.P.R. 394/1999 con il numero di iscrizione C/086/2001/AT;
- l'Associazione opera dall'anno 2001 nella realizzazione di interventi sociali in materia di prostituzione e fenomeni di marginalità collegate, in materia di tratta di esseri umani a scopo sessuale e in altre forme e contesti e che ha avuto, tra gli altri, la titolarità o la gestione di diversi progetti a valere sulle risorse assegnate dal Dipartimento per le Pari Opportunità per l'attuazione di programmi di emersione e prima assistenza ex art.13 della L. n. 228/2003, in particolare gli Avvisi 1, 3, 4, 5 e 6;
- l'Associazione ha dimostrato capacità di intervento nell'ambito dell'integrazione sociale delle vittime della tratta, predisponendo e gestendo azioni organiche che hanno garantito un significativo impatto sul territorio, e che tali interventi hanno trovato applicazione a partire dal 2001 e sono tuttora in atto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

La presente convenzione definisce i rapporti tra la Regione Piemonte e l'Associazione PIAM Onlus per quanto attiene alla realizzazione di una porzione di attività del progetto "Piemonte in rete contro la tratta 5.13" .

La Regione affida all'Associazione, che accetta le condizioni di seguito enunciate, l'attuazione delle seguenti azioni progettuali:

- gestire l'unità mobile (unità di strada e contatto indoor),
- svolgere attività mirate all'emersione di forme di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo,
- gestire lo sportello di accoglienza,
- svolgere attività di pronta accoglienza,
- fornire consulenza e assistenza sanitaria,
- fornire consulenza psicologica,
- fornire consulenza e assistenza legale,
- svolgere attività di sensibilizzazione e comunicazione rivolte alle vittime di tratta,
- collaborare nell'attività di coordinamento e monitoraggio

L'Associazione svilupperà le attività sul territorio delle province di Asti e l'attività di unità mobile sui territori di Asti e Alessandria

Art. 2 (Validità e decorrenza della convenzione)

La presente convenzione ha validità pari al periodo della proroga del progetto che dovrà svilupparsi e concludersi entro i 6 mesi successivi al 22 dicembre 2013., data di prosecuzione delle attività, nota del D.P.O. n. 11020 del 27/11/2013.

Art. 3

(Adempimenti a carico dell'Associazione)

E' fatto obbligo all'Associazione di:

- sviluppare le azioni progettuali ad essa afferenti sul territorio delle province di Asti e Alessandria;
- impiegare personale qualificato;
- rendicontare gli impegni e le spese sostenute secondo le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;
- presentare una relazione sullo stato di avanzamento delle attività progettuali e una relazione finale secondo le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;
- compilare tutta la documentazione necessaria per il monitoraggio delle attività secondo gli schemi e con le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;
- partecipare alle riunioni di coordinamento e monitoraggio del progetto (tavoli di lavoro regionale, tematici e territoriali);
- collaborare con tutti gli enti e le organizzazioni partner del progetto "Piemonte in rete contro la tratta 5.13" per garantire il buon esito dell'intervento nel suo complesso;
- collaborare con tutti gli enti pubblici, le istituzioni e le organizzazioni private che rappresentano la rete del progetto.

Art. 4

(Sedi operative)

Per la realizzazione delle attività previste dal progetto, l'Associazione utilizzerà i locali propri o messi a disposizione dagli enti e organizzazioni coinvolti nell'iniziativa.

Art. 5

(Erogazione del finanziamento e controlli)

Il costo complessivo per la realizzazione delle azioni progettuali di cui all'art. 1 ammonta a € 27.697,61 quale quota di finanziamento statale di cui 27.563,03 quale finanziamento statale ed € 134,58 quale quota di cofinanziamento regionale.

La somma di € 27.563,03 sarà erogata, subordinatamente all'effettivo accredito della quota di finanziamento statale, da parte del DPO.

Non verranno considerate le spese relative a variazioni del progetto non previamente autorizzate.

La Regione Piemonte si riserva la possibilità di revocare o ridurre il contributo assegnato qualora l'attività non si realizzi in conformità con quanto previsto, ovvero vengano accertate, in sede di verifica, irregolarità nella contabilizzazione delle spese.

Art. 6

(Norme finali)

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia.

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell'allegato B del D.P.R. 642/1972 - punto 27-bis "Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".

Art. 7
(Controversie)

Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente convenzione che non potessero essere definite in via amministrativa, le parti riconoscono come Foro competente quello di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.
Torino, li

Per la Regione Piemonte

Per l'Associazione

CONVENZIONE

per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento nell'ambito dei programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 D.Lgs. 286/1998.

Avviso 13/2012 del Dipartimento per le Pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri

Nota 10976 del 27/12/2013 Proroga degli atti di concessione stipulati per la realizzazione di programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 d.lgs 286/1998 nell'ambito del Bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento

TRA

la **Regione Piemonte** rappresentata dal Direttore regionale della Direzione Politiche Sociali e politiche per la famiglia, dott. ssa Raffaella Vitale, (omissis) e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale di Piazza Castello 165 a Torino.

E

l'**ente attuatore privato Associazione PIAM Onlus** rappresentata dal presidente Alberto Mossino (omissis) e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede di Via Carducci n. 28 ad Asti.

VISTI

- l'art. 18 del D.Lgs. n. 286 del 25/07/1998 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", che prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per protezione sociale per le persone straniere vittime di violenza e sfruttamento e la realizzazione di programmi di assistenza e integrazione sociale;
- gli artt. 25 (Programmi di assistenza ed integrazione sociale), 26 (Convenzioni con soggetti privati), 27 (Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale), 52 (Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati), 53 (Condizioni per l'iscrizione nel Registro) e 54 (Iscrizione nel Registro) del D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", in particolare per la realizzazione delle misure previste all'art. 18 del D.Lgs. 286/98;
- la legge n. 228 del 11/08/2003 "Misure contro la tratta di persone", che agli artt. 1 e 2 prevede, rispettivamente, la modifica all'art. 600 c.p.: reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e la modifica dell'art. 601 c.p.: reato di tratta di persone, istituendo, all'art.13, uno speciale programma di assistenza a favore delle vittime di tali reati;
- il D.P.R. n. 237 del 19/09/2005 "Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L. 228/2003 recante misure contro la tratta di persone";
- la nota n. 10976 del 27/11/2013, con cui il D.P.O. ha comunicato la proroga degli atti di concessione stipulati per la realizzazione di programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 d.lgs 286/1998 nell'ambito del Bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento assegnando alla Regione Piemonte l'importo di € 186.511,60 per la sua realizzazione;

;

- la determinazione dirigenziale n. 272 del 12/12/2013 avente ad oggetto l'adesione alle proroghe onerose dei progetti "Piemonte in rete contro la tratta 5.13 e 5.18" e l'impegno di una quota di risorse da utilizzarsi a copertura del cofinanziamento regionale nella misura massima di € 124.032,10;

PREMESSO CHE

- l'ente attuatore privato Associazione PIAM Onlus (nel seguito: Associazione) è iscritto nella Seconda Sezione (ex Terza Sezione) del Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 286/1998 e s.m.i. e dell'art. 52 del D.P.R. 394/1999 con il numero di iscrizione C/086/2001/AT;
- l'Associazione opera dall'anno 2001 nella realizzazione di interventi sociali in materia di prostituzione e fenomeni di marginalità collegate, in materia di tratta di esseri umani a scopo sessuale e in altre forme e contesti e che ha avuto, tra gli altri, la titolarità o la gestione di diversi progetti a valere sulle risorse assegnate dal Dipartimento per le Pari Opportunità per l'attuazione di programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 del D.Lgs. n.286/98, in particolare: gli Avvisi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e - nell'ambito dell'iniziativa regionale "Piemonte in rete contro la tratta" - gli Avvisi 9/08, 10/09, 11/10 e 12/11;
- l'Associazione ha dimostrato capacità di intervento nell'ambito dell'integrazione sociale delle vittime della tratta, predisponendo e gestendo azioni organiche che hanno garantito un significativo impatto sul territorio, e che tali interventi hanno trovato applicazione a partire dal 2001 e sono tuttora in atto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

La presente convenzione definisce i rapporti tra la Regione Piemonte e l'Associazione PIAM Onlus per quanto attiene alla realizzazione di una porzione di attività del progetto "Piemonte in rete contro la tratta 5.18" formalmente approvato e finanziato, nella sua versione rimodulata, con Atto di concessione del finanziamento, prot. n. 1625 P-4.25.4 del 22/02/2013, del D.P.O.

La Regione affida all'Associazione, che accetta le condizioni di seguito enunciate, l'attuazione delle seguenti azioni progettuali:

- svolgere attività di accoglienza residenziale protetta,
- mettere a disposizione case di semiautonomia e alloggi di convivenza guidata,
- assicurare percorsi di sostegno non residenziale,
- fornire assistenza sanitaria,
- fornire consulenza psicologica,
- fornire consulenza legale,
- assicurare l'attivazione del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all'art. 18 T.U. Immigrazione,
- svolgere attività di alfabetizzazione e orientamento alla formazione professionale,
- favorire l'inserimento lavorativo,
- favorire l'inserimento sociale,
- svolgere attività di sensibilizzazione e comunicazione rivolte a target specifici,
- collaborare nelle attività di coordinamento e monitoraggio.

L'Associazione svilupperà le attività sul territorio della provincia di Asti.

Art. 2

(Validità e decorrenza della convenzione)

La presente convenzione ha validità pari al periodo della proroga del progetto che dovrà svilupparsi e concludersi entro i 6 mesi successivi al 22 dicembre 2013., data di prosecuzione delle attività, nota del D.P.O. n. **10976 del 27/11/2013**.

Art. 3

(Adempimenti a carico dell'Associazione)

E' fatto obbligo all'Associazione di:

- sviluppare le azioni progettuali ad essa afferenti sul territorio della provincia di Asti;
- impiegare personale qualificato;
- rendicontare gli impegni e le spese sostenute secondo le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;
- presentare una relazione sullo stato di avanzamento delle attività progettuali e una relazione finale secondo le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;
- compilare tutta la documentazione necessaria per il monitoraggio delle attività secondo gli schemi e con le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;
- partecipare alle riunioni di coordinamento e monitoraggio del progetto (tavoli di lavoro regionale, tematici e territoriali);
- collaborare con tutti gli enti e le organizzazioni partner del progetto "Piemonte in rete contro la tratta 5.18" per garantire il buon esito dell'intervento nel suo complesso;
- collaborare con tutti gli enti pubblici, le istituzioni e le organizzazioni private che rappresentano la rete del progetto.

Art. 4

(Sedi operative)

Per la realizzazione delle attività previste dal progetto, l'Associazione utilizzerà i locali propri o messi a disposizione dagli enti e organizzazioni coinvolti nell'iniziativa.

Art. 5

(Erogazione del finanziamento e controlli)

Il costo complessivo per la realizzazione delle azioni progettuali di cui all'art. 1 ammonta a € 20.518,25 quale finanziamento statale.

La somma di € 20.518,25 sarà erogata, subordinatamente all'effettivo accredito della quota di finanziamento statale, da parte del DPO.

Non verranno considerate le spese relative a variazioni del progetto non previamente autorizzate.

La Regione Piemonte si riserva la possibilità di revocare o ridurre il contributo assegnato qualora l'attività non si realizzi in conformità con quanto previsto, ovvero vengano accertate, in sede di verifica, irregolarità nella contabilizzazione delle spese.

Art. 6

(Norme finali)

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia.

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell'allegato B del D.P.R. 642/1972 - punto 27-bis "Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se

dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".

Art. 7
(Controversie)

Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente convenzione che non potessero essere definite in via amministrativa, le parti riconoscono come Foro competente quello di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.
Torino, li

Per la Regione Piemonte

Per l'Associazione

CONVENZIONE

per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e di grave sfruttamento nell'ambito dei programmi di emersione e prima assistenza ex art.13 Legge 228/2003.

Avviso 7/2012 del Dipartimento per le Pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri

Nota 11020 del 27/12/2013 Proroga degli atti di concessione stipulati per la realizzazione di programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 Legge 228/2003 nell'ambito del Bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento

TRA

la **Regione Piemonte** rappresentata dal Direttore regionale della Direzione Politiche Sociali e politiche per la famiglia, dott. ssa Raffaella Vitale, (omissis) e domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale di Piazza Castello 165 a Torino

E

l'**ente attuatore privato Associazione TAMPEP Onlus** rappresentata dalla Presidente Rosanna Paradiso (omissis) e domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede di Corso XI Febbraio 11 a Torino.

VISTI

- l'art. 18 del D.Lgs. n. 286 del 25/07/1998 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", che prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per protezione sociale per le persone straniere vittime di violenza e sfruttamento e la realizzazione di programmi di assistenza e integrazione sociale;
- gli artt. 25 (Programmi di assistenza ed integrazione sociale), 26 (Convenzioni con soggetti privati), 27 (Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale), 52 (Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati), 53 (Condizioni per l'iscrizione nel Registro) e 54 (Iscrizione nel Registro) del D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", in particolare per la realizzazione delle misure previste all'art. 18 del D.Lgs. 286/98;
- la legge n. 228 del 11/08/2003 "Misure contro la tratta di persone", che agli artt. 1 e 2 prevede, rispettivamente, la modifica all'art. 600 c.p.: reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e la modifica dell'art. 601 c.p.: reato di tratta di persone, istituendo, all'art.13, uno speciale programma di assistenza a favore delle vittime di tali reati;
- il D.P.R. n. 237 del 19/09/2005 "Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L. 228/2003 recante misure contro la tratta di persone";
- la nota n. 11020 del 27/11/2013, con cui il D.P.O. ha comunicato la proroga degli atti di concessione stipulati per la realizzazione di programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 Legge 228/2003 nell'ambito del Bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento assegnando alla Regione Piemonte l'importo di € 176.394,24 per la sua realizzazione;

- la determinazione dirigenziale n. 272 del 12/12/2013 avente ad oggetto l'adesione alle proroghe onerose dei progetti "Piemonte in rete contro la tratta 5.13 e 5.18" e l'impegno di una quota di risorse da utilizzarsi a copertura del cofinanziamento regionale nella misura massima di € 124.032,10;

PREMESSO CHE

- l'ente attuatore privato Associazione TAMPEP Onlus (nel seguito Associazione) è iscritto nella Seconda Sezione (ex Terza Sezione) del Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 286/1998 e s.m.i. e dell'art. 52 del D.P.R. 394/1999, con il numero di iscrizione C/111/2002/TO;
- l'Associazione opera dall'anno 2002 nella realizzazione di interventi sociali in materia di prostituzione e fenomeni di marginalità collegate, in materia di tratta di esseri umani a scopo sessuale e in altre forme e contesti e che ha avuto, tra gli altri, la titolarità o la gestione di diversi progetti a valere sulle risorse assegnate dal Dipartimento per le Pari Opportunità per l'attuazione di programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 della L. n. 228/2003; in particolare gli Avvisi 1,2,3,4,5 e 6;
- l'Associazione ha dimostrato capacità di intervento nell'ambito dell'integrazione sociale delle vittime della tratta, predisponendo e gestendo azioni organiche che hanno garantito un significativo impatto sul territorio, e che tali interventi hanno trovato applicazione a partire dal 2002 e sono tuttora in atto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

La presente convenzione definisce i rapporti tra la Regione Piemonte e l'Associazione TAMPEP Onlus per quanto attiene alla realizzazione di una porzione di attività del progetto "Piemonte in rete contro la tratta 5.13".

La Regione affida all'Associazione, che accetta le condizioni di seguito enunciate, l'attuazione delle seguenti azioni progettuali:

- gestire l'unità mobile (unità di strada e contatto indoor),
- svolgere attività mirate all'emersione di forme di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo,
- gestire lo sportello di accoglienza,
- svolgere attività di pronta accoglienza,
- fornire consulenza e assistenza sanitaria,
- fornire consulenza psicologica,
- fornire consulenza e assistenza legale,
- svolgere attività di sensibilizzazione e comunicazione rivolte alle vittime di tratta,
- assicurare l'assistenza tecnica del progetto e il supporto amministrativo,
- collaborare nelle attività di coordinamento e monitoraggio.

L'Associazione svilupperà le attività sul territorio della provincia di Torino.

Art. 2 (Validità e decorrenza della convenzione)

La presente convenzione ha validità pari al periodo della proroga del progetto che dovrà svilupparsi e concludersi entro i 6 mesi successivi al 22 dicembre 2013., data di prosecuzione delle attività, nota del D.P.O. n. 11020 del 27/11/2013.

Art. 3
(Adempimenti a carico dell'Associazione)

E' fatto obbligo all'Associazione di:

- sviluppare le azioni progettuali ad essa afferenti sul territorio della provincia di Torino
- impiegare personale qualificato;
- rendicontare gli impegni e le spese sostenute secondo le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;
- presentare una relazione sullo stato di avanzamento delle attività progettuali e una relazione finale secondo le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;
- compilare tutta la documentazione necessaria per il monitoraggio delle attività secondo gli schemi e con le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;
- partecipare alle riunioni di coordinamento e monitoraggio del progetto (tavoli di lavoro: regionale, tematici e territoriali);
- collaborare con tutti gli enti e le organizzazioni partner del progetto "Piemonte in rete contro la tratta 5.13" per garantire il buon esito dell'intervento nel suo complesso;
- collaborare con tutti gli enti pubblici, le istituzioni e le organizzazioni private che rappresentano la rete del progetto.

Art. 4
(Sedi operative)

Per la realizzazione delle attività previste dal progetto, l'Associazione utilizzerà i locali propri o messi a disposizione dagli enti e organizzazioni coinvolti nell'iniziativa.

Art. 5
(Erogazione del finanziamento e controlli)

Il costo complessivo per la realizzazione delle azioni progettuali di cui all'art. 1 ammonta a € 23.354,50 di cui € 23.204,50 quale finanziamento statale ed € 150,00 quale quota di cofinanziamento regionale.

La somma di € 23.204,50 sarà erogata, subordinatamente all'effettivo accredito della quota di finanziamento statale, da parte del DPO.

Non verranno considerate le spese relative a variazioni del progetto non previamente autorizzate.

La Regione Piemonte si riserva la possibilità di revocare o ridurre il contributo assegnato qualora l'attività non si realizzi in conformità con quanto previsto, ovvero vengano accertate, in sede di verifica, irregolarità nella contabilizzazione delle spese.

Art. 6
(Norme finali)

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia.

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell'allegato B del D.P.R. 642/1972 - punto 27-bis "Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".

Art. 7
(Controversie)

Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente convenzione che non potessero essere definite in via amministrativa, le parti riconoscono come Foro competente quello di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.
Torino, li

Per la Regione Piemonte

Per l'Associazione

CONVENZIONE

per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento nell'ambito dei programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 D.Lgs. 286/1998.

Avviso n. 13/2012 del Dipartimento per le Pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri

Nota 10976 del 27/12/2013 Proroga degli atti di concessione stipulati per la realizzazione di programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 d.lgs 286/1998 nell'ambito del Bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento

TRA

la **Regione Piemonte**, rappresentata dal Direttore regionale della Direzione Politiche Sociali e politiche per la famiglia, dott. ssa Raffaella Vitale, (omissis) e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale di Piazza Castello 165 a Torino,

E

l'**ente attuatore privato Associazione TAMPEP Onlus**, rappresentata dalla Presidente Rosanna Paradiso, (omissis) e domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede di Corso XI Febbraio 11 a Torino.

VISTI

- l'art. 18 del D.Lgs. n. 286 del 25/07/1998 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", che prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per protezione sociale per le persone straniere vittime di violenza e sfruttamento e la realizzazione di programmi di assistenza e integrazione sociale;
- gli artt. 25 (Programmi di assistenza ed integrazione sociale), 26 (Convenzioni con soggetti privati), 27 (Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale), 52 (Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati), 53 (Condizioni per l'iscrizione nel Registro) e 54 (Iscrizione nel Registro) del D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", in particolare per la realizzazione delle misure previste all'art. 18 del D.Lgs. 286/98;
- la legge n. 228 del 11/08/2003 "Misure contro la tratta di persone", che agli artt. 1 e 2 prevede, rispettivamente, la modifica all'art. 600 c.p.: reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e la modifica dell'art. 601 c.p.: reato di tratta di persone, istituendo, all'art.13, uno speciale programma di assistenza a favore delle vittime di tali reati;
- il D.P.R. n. 237 del 19/09/2005 "Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L. 228/2003 recante misure contro la tratta di persone";
- la nota n. 10976 del 27/11/2013, con cui il D.P.O. ha comunicato la proroga degli atti di concessione stipulati per la realizzazione di programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 d.lgs 286/1998 nell'ambito del Bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento assegnando alla Regione Piemonte l'importo di € 186.511,60 per la sua realizzazione;

- la determinazione dirigenziale n. 272 del 12/12/2013 avente ad oggetto l'adesione alle proroghe onerose dei progetti "Piemonte in rete contro la tratta 5.13 e 5.18" e l'impegno di una quota di risorse da utilizzarsi a copertura del cofinanziamento regionale nella misura massima di € 124.032,10;

PREMESSO CHE

- l'ente attuatore privato Associazione TAMPEP Onlus (nel seguito: Associazione) è iscritto nella Seconda Sezione (ex Terza Sezione) del Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 286/1998 e s.m.i. e dell'art. 52 del D.P.R. 394/1999, con il numero di iscrizione C/111/2002/TO;
- l'Associazione opera dall'anno 2002 nella realizzazione di interventi sociali in materia di prostituzione e fenomeni di marginalità collegate, in materia di tratta di esseri umani a scopo sessuale e in altre forme e contesti e che ha avuto, tra gli altri, la titolarità o la gestione di diversi progetti a valere sulle risorse assegnate dal Dipartimento per le Pari Opportunità per l'attuazione di programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 del D.Lgs. n.286/98, in particolare: gli Avvisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e - nell'ambito dell'iniziativa regionale "Piemonte in rete contro la tratta" - gli Avvisi 9/08, 10/09, 11/10 e 12/11;
- l'Associazione ha dimostrato capacità di intervento nell'ambito dell'integrazione sociale delle vittime della tratta, predisponendo e gestendo azioni organiche che hanno garantito un significativo impatto sul territorio, e che tali interventi hanno trovato applicazione a partire dal 2002 e sono tuttora in atto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

La presente convenzione definisce i rapporti tra la Regione Piemonte e l'Associazione TAMPEP Onlus per quanto attiene alla realizzazione di una porzione di attività del progetto "Piemonte in rete contro la tratta 5.18" formalmente approvato e finanziato, nella sua versione rimodulata, con Atto di concessione del finanziamento, prot. n. 1625 P-4.25.4 del 22/02/2013, del D.P.O.

La Regione affida all'Associazione, che accetta le condizioni di seguito enunciate, l'attuazione delle seguenti azioni progettuali:

- svolgere attività di accoglienza residenziale protetta,
- mettere a disposizione case di semiautonomia e alloggi di convivenza guidata,
- assicurare percorsi di sostegno non residenziale,
- fornire consulenza e assistenza sanitaria,
- fornire consulenza psicologica,
- fornire consulenza e assistenza legale,
- assicurare l'attivazione del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all'art. 18 T.U. Immigrazione,
- svolgere attività di alfabetizzazione e orientamento alla formazione professionale
- favorire l'inserimento lavorativo,
- favorire l'inserimento sociale,
- svolgere attività di sensibilizzazione e comunicazione rivolte a target specifici,
- collaborare nelle attività di coordinamento e monitoraggio.

L'Associazione svilupperà le attività sul territorio della provincia di Torino.

Art. 2

(Validità e decorrenza della convenzione)

La presente convenzione ha validità pari al periodo della proroga del progetto che dovrà svilupparsi e concludersi entro i 6 mesi successivi al 22 dicembre 2013., data di prosecuzione delle attività, nota del D.P.O. n. 10976 del 27/11/2013.

Art. 3

(Adempimenti a carico dell'Associazione)

E' fatto obbligo all'Associazione di:

- sviluppare le azioni progettuali ad essa afferenti sul territorio della provincia di Torino;
- impiegare personale qualificato;
- rendicontare gli impegni e le spese sostenute secondo le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;
- presentare una relazione sullo stato di avanzamento delle attività progettuali e una relazione finale secondo le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;
- compilare tutta la documentazione necessaria per il monitoraggio delle attività secondo gli schemi e con le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;
- partecipare alle riunioni di coordinamento e monitoraggio del progetto (tavoli di lavoro regionale, tematici e territoriali);
- collaborare con tutti gli enti e le organizzazioni partner del progetto "Piemonte in rete contro la tratta 5.18" per garantire il buon esito dell'intervento nel suo complesso;
- collaborare con tutti gli enti pubblici, le istituzioni e le organizzazioni private che rappresentano la rete del progetto.

Art. 4

(Sedi operative)

Per la realizzazione delle attività previste dal progetto, l'Associazione utilizzerà i locali propri o messi a disposizione dagli enti e organizzazioni coinvolti nell'iniziativa.

Art. 5

(Erogazione del finanziamento e controlli)

Il costo complessivo per la realizzazione delle azioni progettuali di cui all'art. 1 ammonta a € 16.457,56 di cui € 15.914,66 quale finanziamento statale, € 542,90 quale cofinanziamento regionale ed € 500,00 quale cofinanziamento reso disponibile da altri enti.

La somma di €15.914,66 sarà erogata, subordinatamente all'effettivo accredito della quota di finanziamento statale, da parte del DPO.

Non verranno considerate le spese relative a variazioni del progetto non previamente autorizzate.

La Regione Piemonte si riserva la possibilità di revocare o ridurre il contributo assegnato qualora l'attività non si realizzi in conformità con quanto previsto, ovvero vengano accertate, in sede di verifica, irregolarità nella contabilizzazione delle spese.

Art. 6

(Norme finali)

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia.

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell'allegato B del D.P.R. 642/1972 - punto 27-bis "Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se

dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".

Art. 7
(Controversie)

Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente convenzione che non potessero essere definite in via amministrativa, le parti riconoscono come Foro competente quello di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.
Torino, li

Per la Regione Piemonte

Per l'Associazione
